

Registro Generale n. 1972/2022

pubblicata il 15/11/2022

Reg. del Settore n. 243 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.12.2022, per INABILITA' permanente e assoluta, ai sensi della L. 274/1991 - ex art. 13 - Dipendente dell'Ente - Cat. D6 - Presa d'atto della Sentenza n. 1620/2022 del Tribunale Civile di Cosenza.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1972/2022

pubblicata il 15/11/2022

Reg. del Settore n. 243 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

AZZINNARI LUISA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01.12.2022, per INABILITA' permanente e assoluta, ai sensi della L. 274/1991 - ex art. 13 - Dipendente dell'Ente - Cat. D6 - Presa d'atto della Sentenza n. 1620/2022 del Tribunale Civile di Cosenza.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- ✓ il dipendente dell'Ente – Cat. D6 - *di cui all'atto allegato e non pubblicato* - con istanza del 06.10.2020 c.id. 3223, ha chiesto di essere sottoposto a visita medica per la dispensa dal servizio a causa dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ai sensi della L. 274/1991 – ex art. 13;
 - ✓ a seguito della sua infermità, non dipendente da causa di servizio, con nota c.id. 3317 e id pec. 64369 del 15.10.2020, è stata fatta richiesta all'Azienda Sanitaria Provinciale – Sede di Cosenza, ai sensi della L. 274/1991 – ex art. 13, di sottoporre il dipendente a visita medico-collegiale al fine di essere dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- *Visto l'art. 13 della Legge 274/91 che dispone: "Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro".*
- *Visto altresì l'art. 13, comma 5 del CCNL del 21.05.2018, il quale stabilisce che "....nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR n.*

171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso”.

-Visto che, la Commissione Medica di Prima Istanza dell'A.S.P. di Cosenza, si è espressa sullo stato di salute del dipendente, con protocollo n. 123272 del 14.12.2020, acquisito dall'Ente con prot. 84230 del 28.12.2020, ed ha comunicato il seguente giudizio Medico Legale:

“NON sussistono i requisiti ai sensi della L. 274/1991 – ex art. 13. Si rimanda al M.C.A. per le limitazioni/prescrizioni del caso”;

-Vista la Determina Dirigenziale R.G. n. 139 del 04.02.2021 di presa d'atto delle relazione della Commissione Medica di Prima Istanza dell'A.S.P. di Cosenza e chiusura del procedimento di dispensa dal servizio per INABILITA' permanente e assoluta;

- Dato atto che il dipendente in essere – Cat. D6 - *di cui all'atto allegato e non pubblicato*, ha presentato Ricorso amministrativo alla Commissione Medica di Seconda Istanza dell'A.S.P. di Cosenza, avverso giudizio Medico Legale del Verbale Sanitario della Commissione Medica di Prima Istanza dell'A.S.P. di Cosenza - prot. gen. 26691 del 26.03.2021;

- Preso atto della Sentenza n. 1620/2022 con cui il Tribunale Civile di Cosenza - Sezione Lavoro – ha accolto la domanda promossa dal dipendente dell'Ente e si è pronunciato: *“Accerta e dichiara che il dipendente dell'Ente – di cui all'atto allegato e non pubblicato – versa nelle condizioni ex art. 13 della L. 274/1991, vale a dire in condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio”*, trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Settore Personale in data 28.10.2022 con prot. 3946.

- Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla presa d'atto della citata Sentenza ed alla contestuale DISPENSA dal SERVIZIO con decorrenza **01.12.2022** del dipendente Cat. D6 - *di cui all'atto allegato e non pubblicato* - perché *INABILE, in modo assoluto e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio (ex art.13 - Legge 274/1991)*;

- Precisato che il presente atto non comporta, allo stato, oneri a carico del bilancio comunale;

Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- **di prendere atto** della Sentenza n. 1620/2022 con cui il Tribunale Civile di Cosenza - Sezione Lavoro – ha accolto la domanda promossa dal dipendente dell'Ente e si è pronunciato: *“Accerta e dichiara che il dipendente dell'Ente – di cui all'atto allegato e non pubblicato – versa nelle condizioni ex art. 13 della L. 274/1991, vale a dire in condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio”*, trasmesso dall'Avvocatura Comunale al Settore Personale in data 28.10.2022 con prot. 3946 - che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dal 01.12.2022** del dipendente, Cat. D6 - *di cui all'atto allegato e non pubblicato - per “INABILITA’, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio (ex art. 13 della L. 274/1991)”*, in applicazione della summenzionata Sentenza;
- di disporre la cancellazione dai ruoli organici del Comune di Cosenza del suddetto dipendente con decorrenza dal 01.12.2022, stabilendo che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici da tale data (ultimo giorno in ruolo 30.11.2022);
- di precisare che il presente provvedimento non comporta, allo stato, oneri a carico del bilancio comunale;
- di inviare copia del presente atto all'interessato, al Settore Personale (ufficio Paghe, Previdenza e Cessioni – Ufficio Presenze) e al Settore di appartenenza del dipendente per quanto di rispettiva competenza;
- di demandare all'Ufficio Pensioni ogni conseguente adempimento in merito.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Anagrafica Dipendente
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Sentenza 1620/2022

Cosenza 14/11/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo
